



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA SETA e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008 ^(*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità per i gravi danni alla salute dei lavoratori ed all’ambiente derivanti dalla presenza delle industrie chimiche sul territorio nazionale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza sulla vicenda Porto Marghera ripropone con forza la necessità che il problema dei siti industriali a rischio nel nostro Paese venga affrontato nella sua complessità in sede parlamentare e politica; da qui l'esigenza della costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti le responsabilità e in maniera propositiva elabori le soluzioni di natura legislativa e normativa per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Purtroppo, per molti anni, queste necessità hanno viaggiato in maniera parallela senza convergere, quasi che l'una escludesse l'altra in nome del progresso e così si sono realizzati impianti industriali dal rilevantissimo impatto ambientale e dove sulla pericolosità delle lavorazioni per la salute dei lavoratori non ci si era soffermati in modo dovuto.

Basti pensare al cloruro di vinile monomero (CVM), al policloruro di vinile (PVC) o al policloruro di bifenile (PCB), al benzene, allo stirene, tutte sostanze altamente tossiche e cancerogene, che hanno provocato malattie croniche e in molti casi hanno portato alla morte molti lavoratori e anche gli abitanti residenti in prossimità degli impianti industriali.

Già dallo studio «Ambiente e salute in Italia» del 1997, coordinato dal Centro europeo ambiente e salute di Roma dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, basandosi su dati di mortalità compresi nel periodo 1980-1987, si rileva un generale aumento della mortalità e del rischio d'insorgenza di alcune specifiche patologie tumorali e se ne attribuisce la causa alle condizioni ambientali e lavorative.

Nello studio vengono analizzati i tassi di mortalità di alcune delle «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» identificate con apposito decreto ministeriale.

Da un successivo aggiornamento di quello stesso studio, riferito al 1994, vengono qui riportati parte dei risultati per alcune delle aree a rischio situate in prossimità di poli chimici e petrolchimici per determinate cause di morte.

Lo studio descrive lo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, misurato utilizzando i dati disponibili di mortalità; per caratterizzare i possibili rischi per la salute, sono state considerate una trentina di cause diverse. Le aree di studio prendono in considerazione, oltre ai dati relativi alle città, anche quelli che riguardano l'intero comune, considerato come confine amministrativo, e, nel valutare i risultati, si è tenuto conto anche dei fattori di confondimento legati alle caratteristiche socio-demografiche, per escludere eventuali eccessi di rischio. I dati di mortalità di fonte ISTAT si riferiscono al periodo 1990-1994. I trend temporali sono stati analizzati per il periodo 1981-1994. Le analisi sono state condotte, per ogni singola area, separatamente per uomini e donne. Sono stati calcolati il numero di decessi osservati (tassi grezzi e standardizzati per età), i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) e sono stati utilizzati, come riferimento, i tassi di mortalità della popolazione nazionale e di quella regionale.

Da Marghera a Brescia, da Ravenna a Priolo, da Mantova a Brindisi e Manfredonia, la mappa delle fabbriche a rischio interessa l'intero territorio nazionale e la salute di più di 11 milioni di italiani che abitano

nelle aree a «rischio di crisi ambientale». Questa mappa redatta dall'OMS offre una radiografia del rischio per la salute per tutte le cause a partire dai tumori, soprattutto al polmone, alla pleura, alla vescica, da mettersi in relazione con lavorazioni a rischio. Ma oltre alle patologie tumorali, prende in considerazione anche le morti per malattie respiratorie non tumorali. Si tratta di patologie croniche il cui periodo di latenza è sempre piuttosto lungo, dai 5-10 anni per la leucemia ai 20-30 per il tumore polmonare.

Anche dal rapporto di Legambiente «La chimica dei veleni», presentato a Roma a fine gennaio del 2001 in corso, dove si ripercorrono le indagini epidemiologiche condotte da diversi centri istituzionali di ricerca, emerge che il dato dei lavoratori e della popolazione a rischio nelle aree dove hanno luogo insediamenti chimici e petrolchimici ed industriali in generale è molto alto. A Brindisi, la mortalità per tumore risulta del 55 per cento superiore alla media regionale, i tumori più diffusi risultano essere quelli alla trachea, bronchi e polmoni (più 36 per cento nei maschi, più 97 per cento nelle femmine rispetto alla media regionale).

A Mantova, per la popolazione residente entro due chilometri dall'inceneritore dei rifiuti industriali del polo chimico, la probabilità di contrarre un rarissimo tumore, il sarcoma dei tessuti molli, è risultata venticinque volte superiore rispetto agli altri mantovani, in uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Mantova, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Università La Sapienza di Roma. E decine di lavoratori dello stirene - sempre a Mantova - sono morti per leucemie e linfomi.

Sempre nel dossier di Legambiente si legge di uno studio elaborato dall'Istituto superiore di sanità, che prende in esame i lavoratori di quattro stabilimenti italiani tra cui Ravenna e la vicina Ferrara. Lo studio conferma l'azione cancerogena del CVM sul fe-

gato, con induzione di angiosarcomi e carcinomi, nonché un'azione epatotossica che comporta un incremento della mortalità per cirrosi in alcuni sottogruppi ad alta esposizione. Lo studio suggerisce inoltre un incremento del rischio di cancro polmonare in lavoratori esposti a polveri di PVC.

Il settore dell'industria chimica appare particolarmente a rischio anche per gli eventuali incidenti rilevanti, non solo per la pericolosità delle sostanze lavorate o stoccate, ma spesso anche per le scarse condizioni di sicurezza in cui lavorano gli addetti, il minore livello di conoscenza dei processi e la sempre più scarsa formazione degli operatori, dato che la manutenzione è ormai totalmente in mano a ditte esterne, che spesso si aggiudicano l'appalto al massimo ribasso.

Oltre alle problematiche legate al rischio industriale e sanitario nelle aziende tuttora funzionanti, grave e tuttora irrisolto appare anche il rischio relativo agli impianti dismessi e a quelli in via di dismissione inseriti in progetti di bonifica. Gli interventi di trattamento e bonifica si stanno rivelando critici per le grandi quantità di materiali da trattare, la complessità delle contaminazioni, molto spesso non ben conosciute e che oltre ai terreni hanno interessato le falde acquifere, la mancanza di tecnologie di trattamento e di siti idonei dove ubicare i materiali rimossi e da trattare.

Già prima della sentenza del tribunale di Venezia sulla vicenda di Porto Marghera non era pensabile che fosse solo la magistratura a dover mettere fine ad un pezzo della storia industriale del nostro Paese.

Per questo, la presente proposta di inchiesta parlamentare si pone come obiettivo quello di far uscire il problema della pericolosità di queste lavorazioni e di questi impianti dalla estemporaneità della cronaca e di dare, invece, un quadro organico della dimensione, per individuare soluzioni legislative e normative a partire dalla chiusura dei cicli di lavorazione per cui non vi sono più dubbi sulla loro pericolosità sanitaria e sulla

loro incompatibilità ambientale, oltreché della loro valenza economica.

Inoltre, sarà indispensabile, di intesa con le istituzioni regionali e gli enti locali, con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e del mondo associativo e di rappresentanza dei lavoratori e dei cittadini, impostare studi seri sugli addetti alle lavorazioni a rischio ed attuare programmi di sorveglianza sulla po-

polazione esposta massiccia mente a sostanze che sappiamo essere tossiche e cancerogene.

Non è, quindi, più procrastinabile il risanamento ambientale e la bonifica dei siti contaminati e di quelli dismessi e il Parlamento, con l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, può finalmente porre la parola fine ad una pagina drammatica della storia industriale del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità per i gravi danni alla salute dei lavoratori ed all'ambiente derivanti dalla presenza delle industrie chimiche sul territorio nazionale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di seguito denominata «Commissione», con il compito, in particolare, di:

a) accertare la reale entità dei danni alla salute dei cittadini ed all'ambiente in ognuno dei siti caratterizzati dalla significativa presenza di impianti legati all'industria chimica;

b) verificare se siano state adottate tutte le misure compatibili con le migliori tecnologie dell'epoca per limitare il rischio ambientale e quello per la salute dei lavoratori e delle persone residenti nelle aree caratterizzate dalla presenza di industrie chimiche;

c) verificare la connessione tra i decessi e le malattie professionali e l'esposizione alle lavorazioni degli impianti chimici;

d) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

e) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

f) individuare i criteri che portarono alla localizzazione degli impianti a rischio;

g) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello

Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente ovvero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di

atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento

interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni di cui al regolamento interno.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.